Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 40 del 18 febbraio 2014 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 18 febbraio 2014 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 14/L

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 2013, n. **164**

Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
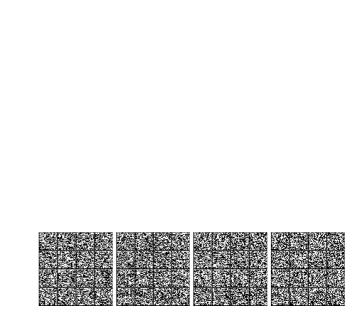
SOMMARIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 2013, n. 164.

Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 31, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (14G00019) . . . . *Pag.* 1
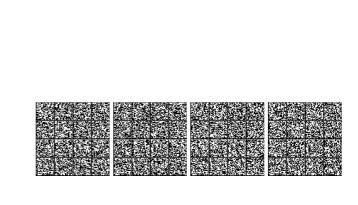
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 2013, n. **164**.

Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 31, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189 e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, ai sensi del quale le Amministrazioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, le domande per «le riassegnazioni alle pertinenti unità previsionali di base» delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno finanziario di competenza, corredate da una dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo che attesta l'avvenuto versamento e la riassegnabilità delle stesse;

Visto l'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», ai sensi del quale le somme dovute da Amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate;

Visto il proprio decreto 24 gennaio 2000 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di finanza, Fondazione senza scopo di lucro sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il comma 615 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», il quale stabilisce il divieto di iscrizione di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate da specifici provvedimenti legislativi;

Visti i successivi commi 616 e 617 dell'articolo 2, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, i quali prevedono, in particolare, l'istituzione, negli stati di previsione dei Ministeri, di appositi fondi da ripartire con decreti del Ministro competente, in considerazione dell'andamento delle entrate versate, la cui dotazione è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti;

Visto l'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e, in particolare, il comma 28, che riconosce al Corpo della Guardia di finanza il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo, stabilendo altresì che il predetto Corpo, anche avvalendosi dell'apposito ente, può consentire, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e della relativa immagine, l'uso anche temporaneo di tali denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché il comma 31, il quale demanda a un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, l'individuazione dei predetti simboli e le specifiche modalità attraverso le quali il predetto Corpo può consentirne l'uso a terzi, anche in via temporanea;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprietà industriale», e, in particolare, gli articoli 124, 125 e 126 richiamati dall'articolo 2, comma 28, della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'articolo 26 in tema di contratti di sponsorizzazione;

Visto l'articolo 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare», ai sensi del quale la facoltà di cui all'articolo 545 dello stesso codice di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati è estesa anche al Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Sentito il Ministro della difesa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2013;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 3-4865 del 15 maggio 2013 ed il nulla osta espresso con nota n. 2970 del 16 maggio 2013;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Ente», l'Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile 51 - P.IVA 06028691001, Fondazione senza scopo di lucro sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) «licenziatario», il soggetto, pubblico o privato, diverso dall'Ente, al quale il Corpo della Guardia di finanza consente l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente decreto;

c) «denominazioni», i nomi anche sotto forma di logo, che identificano il Corpo della Guardia di finanza ovvero quei reparti, strutture ed enti che, per le loro tradizioni o funzioni, costituiscono il patrimonio storico e culturale del medesimo Corpo e concorrono a esprimerne il prestigio;

d) «stemma», il complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, disegnato su scudo araldico, che costituisce il contrassegno del Corpo della Guardia di finanza ovvero dei singoli reparti, enti e strutture, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a enti, reparti e strutture soppressi;

e) «emblema», il complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, disegnato su fondo diverso dallo scudo araldico, che costituisce il contrassegno di distinzione della Guardia di finanza ovvero dei singoli reparti, enti e strutture, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a enti, reparti e strutture soppressi;

f) «segno distintivo o marchio», fregio o altro distintivo, recante figure o figure e parole, che identifica l'appartenenza del militare a un ente, reparto o struttura del Corpo della Guardia di finanza, anche storico, ovvero la sua specifica professionalità militare, quali, a titolo esemplificativo, gli scudetti, le mostreggiature, i distintivi, i copricapo e gli omerali.

Art. 2.

Individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi della Guardia di Finanza.

1. Il Corpo della Guardia di finanza esercita il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, dei propri emblemi e di ogni altro relativo segno distintivo indicati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento, nonché di ogni altro stemma, emblema, denominazione e segno distintivo che identifica la Guardia di finanza ovvero gli enti, i reparti e le strutture, esistenti o soppresse, istituiti ai sensi delle leggi di ordinamento del Corpo.

2. Le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui comma 1 sono di seguito denominati simboli.

3. I simboli indicati nella tabella di cui al comma 1 sono pubblicati, anche, sul sito web istituzionale della Guardia di finanza (www.gdf.it).

Art. 3.

Modalità di utilizzo, a titolo oneroso, dei simboli del Corpo della Guardia di finanza

1. La Guardia di finanza può consentire ai licenziatari l'uso temporaneo dei propri simboli, a titolo oneroso, in via convenzionale attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione e di contratti a essi assimilabili, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. All'espletamento delle attività di cui al comma 1, la Guardia di finanza provvede direttamente o avvalendosi dell'Ente secondo modalità definite in apposita convenzione con cui regolare le relative condizioni, con l'osservanza delle disposizioni recate dal presente decreto.

3. I contratti che disciplinano l'attività di cui al comma 1, ferme restando le cause di esclusione previste all'articolo 6, stabiliscono, tra l'altro:

a) l'oggetto della prestazione, consistente nell'uso temporaneo, a titolo oneroso, dei simboli del Corpo della Guardia di finanza, chiaramente individuati;

b) l'indicazione dei simboli concessi in uso e i criteri ovvero le condizioni che regolano l'utilizzo sul mercato degli stessi;

c) l'ammontare del corrispettivo, che potrà consistere in un importo fisso corrisposto in un'unica soluzione o rateizzato e commisurato a una percentuale del fatturato *(royalties)* relativo al bene commercializzato avvalendosi dell'utilizzo dei simboli, ovvero nella fornitura di beni e servizi equivalenti di valore;

d) gli impegni e i diritti della Guardia di finanza e del licenziatario;

e) le modalità e i limiti di utilizzo dei simboli da parte del licenziatario, il quale ha l'obbligo di:

1) non associare a beni e servizi non autorizzati i simboli oggetto di licenza;

2) realizzare i beni recanti i simboli dei quali sia stato consentito l'uso con l'utilizzo di materiali di elevata qualità, con l'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di «origine» e di «etichettatura» dei prodotti;

3) apporre sui beni realizzati tutte le occorrenti indicazioni per evidenziare la titolarità dei simboli in capo al Corpo della Guardia di finanza;

f) la durata del contratto;

g) le modalità attraverso le quali la Guardia di finanza verifica la regolare osservanza, sul piano giuridico ed economico, degli adempimenti convenuti nonché il

rispetto delle clausole contrattuali pattuite per l'utilizzo dei simboli dei quali sia stato consentito l'uso, prevedendo a tal fine:

1) obblighi di rendicontazione scritta del licenziatario e di produzione, a richiesta, della documentazione amministrativa concernente la prestazione oggetto del contratto;

2) la facoltà della Guardia di finanza di effettuare sopralluoghi presso le sedi del licenziatario, volti a riscontrare il corretto uso dei simboli;

3) l'obbligo del licenziatario di produrre, prima della commercializzazione del bene ovvero dell'avvio dell'attività che comporta l'utilizzo dei simboli, un campione del bene stesso o la documentazione recante l'illustrazione dettagliata dell'evento nell'ambito del quale viene utilizzato il simbolo;

h) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze del licenziatario nonché le relative penalità e le prescrizioni in materia di controversie e di spese contrattuali;

i) apposite clausole, al fine di salvaguardare, anche al verificarsi di eventi sopravvenuti al perfezionamento del contratto, l'attività, l'immagine, il prestigio o le finalità istituzionali del Corpo della Guardia di finanza;

l) il divieto per il licenziatario di cedere a terzi il diritto di utilizzare i simboli della Guardia di finanza, pena la risoluzione di diritto del contratto, fatta salva l'ipotesi in cui tale possibilità di cessione sia consentita, di volta in volta, da una espressa autorizzazione della Guardia di finanza stessa.

4. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono definite le procedure per l'esecuzione dei controlli diretti alla verifica di quanto stabilito al comma 3, lettere *g)* e *i)*.

Art. 4.

Modalità di utilizzo, a titolo gratuito, dei simboli del Corpo della Guardia di Finanza

1. Il Corpo della Guardia di finanza può consentire l'uso temporaneo gratuito dei simboli, nell'ambito della concessione del proprio patrocinio a eventi e manifestazioni organizzati o promossi da soggetti pubblici ovvero da privati, senza finalità di lucro.

Art. 5.

Impiego delle risorse derivanti dallo sfruttamento dei simboli del Corpo della Guardia di finanza

1. Le risorse finanziarie derivanti dallo sfruttamento commerciale dei simboli sono versate dal licenziatario ovvero dall'Ente, presso la competente Sezione di Tesoreria dello Stato, sull'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, con l'obbligo di trasmissione della relativa quietanza al Comando Generale della Guardia di finanza.

Art. 6.

Cause di esclusione

1. Sono esclusi dalle procedure contrattuali oggetto del presente decreto:

a) i soggetti pubblici, privati o organizzazioni senza finalità di lucro che, all'atto della stipula, hanno in corso controversie di natura legale con il Corpo della Guardia di finanza nella specifica materia ovvero si trovano in situazioni di conflitto d'interesse con l'attività istituzionale del Corpo medesimo;

b) i soggetti privati che non sono in possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di idoneità e capacità previsti dagli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

2. La Guardia di finanza, anche nell'ipotesi in cui si avvale dell'Ente, rifiuta, con atto motivato, qualsiasi richiesta di utilizzo, anche temporaneo, dei simboli qualora:

a) dalla licenza può derivare un conflitto d'interesse con l'attività istituzionale della stessa;

b) l'utilizzo commerciale dei simboli, comporta un possibile pregiudizio o danno alle proprie finalità istituzionali e all'immagine della stessa;

c) il Corpo reputa inammissibile la richiesta di licenza per motivi di opportunità generale.

3. Non è in ogni caso consentito l'uso dei simboli riguardanti:

a) la propaganda di natura politica o sindacale e la diffusione di posizioni ideologiche di qualunque natura;

b) direttamente o indirettamente, la produzione o la distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;

c) la commercializzazione di beni e l'esecuzione di servizi vietate dalle norme vigenti.

Art. 7.

Trattamento dei dati personali

1. I dati e le notizie raccolti in applicazione del presente decreto sono trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, con l'osservanza delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Titolare del trattamento dei dati è il Comando Generale della Guardia di finanza.

3. I dati possono essere comunicati o diffusi a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del presente decreto.

Art. 8.

Norme finali

1. Alle procedure negoziali disciplinate dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° agosto 2013

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Il Ministro dello sviluppo economico
ZANONATO

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze n. 385

TABELLA A

Sono qualificabili come denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi del Corpo della Guardia di Finanza:

- Stemma Araldico della Guardia di Finanza (D.P.R. del 6 agosto 1988).

Di campo di cielo, al grifone in profilo, posto a sinistra, seduto sugli arti posteriori, d'argento, poggiante la zampa anteriore destra sul forziere d'argento, grifone e forziere attraversanti sulla montagna al naturale, posta a destra, e sul mare azzurro, fluttuoso d'argento, posto a sinistra, il tutto fondato sulla pianura partita d'oro e di verde; al capo diminuito d'oro. Lo scudo è ornato dagli emblemi rappresentativi delle onorificenze e delle ricompense al valore; è timbrato dalla corona turrita d'oro degli Enti Militari. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante d'oro, il motto, in lettere maiuscole di nero, NEC RECISA RECEDIT.

(così come da annesso 1)

- Stemma Araldico dell'Accademia della Guardia di Finanza (D.P.R. 11 marzo 1991).

Inquartato: nel primo, di verde, al grifo d'oro, tenente con la zampa anteriore sinistra la spada d'argento, guarnita di nero, posta in palo; nel secondo, d'azzurro, alla torre d'oro, merlata alla guelfa di cinque, murata di nero, chiusa e finestrata di due in fascia, dello stesso, fondata sul monte di quattro vette di argento, fondato sulla linea di partizione; nel terzo, d'argento, alla sbarra d'azzurro, caricata in capo dalla stella di cinque raggi, d'oro; nel quarto, di verde, al grifo d'oro, tenente con le zampe anteriori il libro aperto, d'argento, con sei righe di nero su ognuna delle due pagine. Lo scudo è sormontato dalla corona turrita d'oro degli Enti Militari. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante d'oro, il motto, in lettere maiuscole di nero, MONITI MELIORA SEQUAMUR.

(così come da annesso 2)

- Stemma Araldico della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza (D.P.R. 17 gennaio 1991).

Inquartato: nel primo, di verde, al grifone in profilo, seduto sugli arti posteriori, poggiante la zampa anteriore destra sul forziere posto a destra, il tutto d'oro e sostenuto dal terreno ristretto, dello stesso; nel secondo, di rosso, al gladio d'oro posto in palo, caricante con la parte inferiore il libro aperto, d'argento; nel terzo, di azzurro, alla montagna rocciosa, d'oro, parzialmente innevata d'argento, fondata in punta; nel quarto, di argento, alla caravella d'oro, guarnita di azzurro, posta di tre quarti, attraversante, con la prua a destra, navigante sul mare di azzurro, mareggiato d'argento.

Lo scudo è timbrato dalla corona turrita d'oro degli Enti Militari.

Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante d'oro, il motto, in lettere maiuscole di nero: CONSILIO ET VIRTUTE.

(così come da annesso 3)

- Distintivo del Comando Generale della Guardia di Finanza.

Scudo sannitico di campo di cielo, al grifone in profilo, posto a sinistra, seduto sugli arti posteriori, d'argento, poggiante la zampa anteriore destra sul forziere d'argento, grifone e forziere attraversanti sulla montagna al naturale, posta a destra, e sul mare azzurro, fluttuoso d'argento, posto a sinistra, il tutto fondato sulla pianura partita d'oro e di verde; al capo diminuito d'oro. Lo scudo è timbrato dalla corona turrita d'oro degli Enti Militari.

(così come da annesso 4)

- Distintivo di reparto per l'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": ISPETTORATO ISTITUTI DI ISTRUZIONE.

Di campo argentato testa dorata della Dea Minerva con elmo corinzio.

(così come da annesso 5)

- Distintivo di reparto per il Comando Interregionale dell'Italia Nord-Occidentale della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO INTERREGIONALE NORD-OCCIDENTALE.

Inquartato in decusse: il 1° troncato, il primo croce piana bianca su campo rosso, il secondo, separato dal primo da una fascia bianca, di campo nero un leone bianco linguato; il 2° di campo argentato biscione visconteo coronato d'oro, di rosso linguata ingollante un bambino; il 3° croce rossa su campo argentato, dorati San Giorgio a cavallo voltato a sinistra nell'atto di uccidere il drago; il 4° su campo blu toro furioso dorato.

(così come da annesso 6)

- Distintivo di reparto per il Comando Interregionale dell'Italia Nord-Orientale della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO INTERREGIONALE NORD-ORIENTALE.

Interzato in pergola: il 1° di campo argentato, l'aquila antica di Trento di nero, rostrata e membrata di giallo, contornata da fiamme di rosso uscenti e linguata di rosso fiammeggiante, con le ali caricate da sostegni di giallo; il 2° di campo azzurro, l'aquila ad ali spiegate, tenente

con gli artigli una corona turrita argentata all'ombelico; il 3° di campo rosso, leone d'oro, alato e nimbato dello stesso, con testa posta di fronte, accovacciato, tenente tra le zampe anteriori avanti al petto il libro aperto dell'Evangelo scritto delle parole a lettere maiuscole romane di nero PAX TIBI MARCE nella prima facciata in quattro righe ed EVANGELISTA MEUS nella seconda facciata, similmente in quattro righe.

(così come da annesso 7)

- Distintivo di reparto per il Comando Interregionale dell'Italia Centro-Settentrionale della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO INTERREGIONALE CENTRO – SETTENTRIONALE.

Interzato in pergola: Il 1° di campo argentato giglio aperto e bottonato di rosso; il 2° inquartato: il primo e il quarto croce piana rossa su campo argentato con capo d'Angiò, tre gigli d'argento su campo blu e lambello rosso; il secondo e il terzo di blu alla parola LIBERTAS maiuscola d'oro posta in banda; il 3° troncato, il primo di campo blu capo d'Angiò, tre gigli d'oro lambello di rosso; il secondo separato da una fascia bianca, guerriero dorato armato di spada su cavallo corrente.

(così come da annesso 8)

- Distintivo di reparto per il Comando Interregionale dell'Italia Centrale della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO INTERREGIONALE CENTRALE.

Inquartato in decusse: il 1° croce piana rossa su campo argentato con le teste di quattro mori attortigliati di bianco voltati a sinistra; il 2° di campo rosso, grifone bianco rampante e coronato; il 3° di campo argentato d'oro un'aquila dal volo abbassato, imbeccata, rostrata, membrata, linguata; il 4° di campo rosso tutto d'oro lupa romana al naturale allattante i due gemelli su piedistallo.

(così come da annesso 9)

- Distintivo di reparto per il Comando Interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO INTERREGIONALE MERIDIONALE.

Inquartato in decusse: il 1° di campo rosso con sei torri merlate argentate tre ordinate nella parte superiore e tre nella parte inferiore, sormontate da una corona marchesale dorata; il 2° inquartato in decusse: blu al primo e al terzo, argentato al secondo e al quarto, con pastorale d'oro in palo; il 3° di campo blu con banda rossa, leone d'oro linguato, coronato, sormontato da tre stelle d'oro ordinate in fascia; il 4° di campo azzurro con cavallo inalberato bianco.

(così come da annesso 10)

- Distintivo di reparto per il Comando Interregionale dell'Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO INTERREGIONALE SUD-OCCIDENTALE.

Partito: il 1° di campo rosso, d'oro un'aquila coronata imperiale ad ali aperte, tenente con gli artigli una fascia carica delle iniziali "S.P.Q.P."; il 2° inquartato in decusse, al primo e al terzo rosso a quattro pali dorati, al secondo e al quarto d'argento alla croce di nero potenziata.

(così come da annesso 11)

- Distintivo di reparto per il Comando Reparti Speciali della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REPARTI SPECIALI.

Interzato in pergola di campi azzurro, rosso e blu, di profilo grifone di argento rampante, poggiante la zampa anteriore sinistra sul forziere d'argento.

(così come da annesso 12)

- Distintivo di reparto per il Comando Aeronavale Centrale della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": AERONAVALE.

Di campo azzurro e pianura di mare blu fluttuoso d'argento, d'argento un'ancora cordata a banda, sinistrata un'ala a sette piume.

(così come da annesso 13)

- Distintivo di reparto per l'Accademia della Guardia di Finanza.

Scudo sannitico inquartato dorato nella bordura: nel primo, di verde, al grifo d'oro, tenente con la zampa anteriore sinistra la spada d'argento, guarnita di nero, posta in palo; nel secondo, d'azzurro, alla torre d'oro, merlata alla guelfa di cinque, murata di nero, chiusa e finestrata di due in fascia, dello stesso, fondata sul monte di quattro vette di argento, fondato sulla linea di partizione; nel terzo, d'argento, alla sbarra d'azzurro, caricata in capo dalla stella di cinque raggi, d'oro; nel quarto, di verde, al grifo d'oro, tenente con le zampe anteriori il libro aperto, d'argento, con sei righe di nero su ognuna delle due pagine.

(così come da annesso 14)

- Distintivo di reparto per la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": SCUOLA POLIZIA TRIBUTARIA.

Di campo blu testa dorata della Dea Minerva con elmo corinzio.

(così come da annesso 15)

- Distintivo di reparto per la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

Scudo sannitico inquartato dorato nella bordura: nel primo, di verde, al grifone in profilo, seduto sugli arti posteriori, poggiante la zampa anteriore destra sul forziere posto a destra, il tutto d'oro e sostenuto dal terreno ristretto, dello stesso; nel secondo, di rosso, al gladio d'oro posto in palo, caricante con la parte inferiore il libro aperto, d'argento; nel terzo, di azzurro, alla montagna rocciosa, d'oro, parzialmente innevata d'argento, fondata in punta;

nel quarto, di argento, alla caravella d'oro, guarnita di azzurro, posta di tre quarti, attraversante, con la prua a destra, navigante sul mare di azzurro, mareggiato d'argento.

(così come da annesso 16)

- Distintivo di reparto per la Legione Allievi della Guardia di Finanza.

Scudo sannitico dorato nella bordura: sul campo l'azzurro, due ordini di monti di cui il primo bianco il secondo d'argento, e pianura di mare blu fluttuoso d'argento, dorati in decusse un'ancora e una piuma.

(così come da annesso 17)

- Distintivo di reparto per il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": CENTRO RECLUTAMENTO.

Di campo verde, in decusse dorati un'ancora e una piuma, sul tutto uno spadino dorato in palo all'ingiù, guarnito di bianco e di nero.

(così come da annesso 18)

- Distintivo di reparto per il Centro Sportivo della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": CENTRO SPORTIVO.

Di campo azzurro, un discobolo dorato in movimento voltato a sinistra tenente il disco nel cantone destro del capo con la mano destra, nella mezza punta cinque cerchi di azzurro, giallo, nero, verde, rosso, intrecciati.

(così come da annesso 19)

- Distintivo di reparto per il Centro Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": CENTRO ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE.

Tagliato di rosso e di bianco, sotto il capo alla fascia fiammeggiante di oro e di verde, di intorno alla figura del cuore un alloro circolare dorato, un'aquila dorata volante tenente con gli artigli all'ombelico una spada a banda.

(così come da annesso 20)

- Distintivo di reparto per il Comando Regionale Liguria della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE LIGURIA.

Croce rossa su campo argentato, dorati San Giorgio a cavallo voltato a sinistra nell'atto di uccidere il drago.

(così come da annesso 21)

- Distintivo di reparto per il Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE PIEMONTE.

Su campo blu toro furioso dorato.

(così come da annesso 22)

- Distintivo di reparto per il Comando Regionale Valle D'Aosta della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.

Troncato, il primo croce piana bianca su campo rosso, il secondo, separato dal primo da una fascia bianca, di campo nero un leone bianco linguato.

(così come da annesso 23)

- Distintivo di reparto per il Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE LOMBARDIA.

Di campo argentato biscione visconteo coronato d'oro, di rosso linguata ingollante un bambino.

(così come da annesso 24)

- Distintivo di reparto per il Comando Regionale Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE.

Di campo argentato, l'aquila antica di Trento di nero, rostrata e membrata di giallo, contornata da fiamme di rosso uscenti e linguata di rosso fiammeggiante, con le ali caricate da sostegni di giallo.

(così come da annesso 25)

- Distintivo di reparto per il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE VENETO.

Di campo rosso, leone d'oro, alato e nimbato dello stesso, con testa posta di fronte, accovacciato, tenente tra le zampe anteriori avanti al petto il libro aperto dell'Evangelo scritto delle parole a lettere maiuscole romane di nero PAX TIBI MARCE nella prima facciata in quattro righe ed EVANGELISTA MEUS nella seconda facciata, similmente in quattro righe.

(così come da annesso 26)

- Distintivo di reparto per il Comando Regionale Friuli Venezia Giulia della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA.

Di campo azzurro, l'aquila ad ali spiegate, tenente con gli artigli una corona turrita argentata all'ombelico.

(così come da annesso 27)

- Distintivo di reparto per il Comando Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": COMANDO REGIONALE EMILIA ROMAGNA.

Inquartato: il primo e il quarto croce piana rossa su campo argentato con capo d'Angiò, tre gigli d'argento su campo blu e lambello rosso; il secondo e il terzo di blu alla parola LIBERTAS maiuscola d'oro posta in banda.

(così come da annesso 28)

- Distintivo di reparto per il Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere “geneva”: COMANDO REGIONALE TOSCANA.

Di campo argentato giglio aperto e bottonato di rosso.

(così come da annesso 29)

- Distintivo di reparto per il Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere “geneva”: COMANDO REGIONALE MARCHE.

Troncato, il primo di campo blu capo d’Angiò, tre gigli d’oro lambello di rosso; il secondo separato da una fascia bianca, guerriero dorato armato di spada su cavallo corrente.

(così come da annesso 30)

- Distintivo di reparto per il Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere “geneva”: COMANDO REGIONALE SARDEGNA.

Croce piana rossa su campo argentato con le teste di quattro mori attortigliati di bianco voltati a sinistra.

(così come da annesso 31)

- Distintivo di reparto per il Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere “geneva”: COMANDO REGIONALE UMBRIA.

Di campo rosso, grifone bianco rampante e coronato.

(così come da annesso 32)

- Distintivo di reparto per il Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere “geneva”: COMANDO REGIONALE LAZIO.

Di campo rosso tutto d’oro lupa romana al naturale allattante i due gemelli su piedistallo.

(così come da annesso 33)

- Distintivo di reparto per il Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere “geneva”: COMANDO REGIONALE ABRUZZO.

Di campo argentato d’oro un’aquila dal volo abbassato, imbeccata, rostrata, membrata, linguata.

(così come da annesso 34)

- Distintivo di reparto per il Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere “geneva”: COMANDO REGIONALE MOLISE.

Di campo rosso con sei torri merlate argentate tre ordinate nella parte superiore e tre nella parte inferiore, sormontate da una corona marchesale dorata.

(così come da annesso 35)

- Distintivo di reparto per il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere “geneva”: COMANDO REGIONALE CAMPANIA.

Di campo azzurro con cavallo inalberato bianco.

(così come da annesso 36)

- Distintivo di reparto per il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere “geneva”: COMANDO REGIONALE PUGLIA.

Inquartato in decusse: blu al primo e al terzo, argentato al secondo e al quarto, con pastorale d’oro in palo.

(così come da annesso 37)

- Distintivo di reparto per il Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere “geneva”: COMANDO REGIONALE BASILICATA.

Di campo blu con banda rossa, leone d’oro linguato, coronato, sormontato da tre stelle d’oro ordinate in fascia.

(così come da annesso 38)

- Distintivo di reparto per il Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere “geneva”: COMANDO REGIONALE CALABRIA.

Inquartato in decusse, al primo e al terzo rosso a quattro pali dorati, al secondo e al quarto d’argento alla croce di nero potenziata.

(così come da annesso 39)

- Distintivo di reparto per il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere “geneva”: COMANDO REGIONALE SICILIA.

Di campo rosso, d’oro un’aquila coronata imperiale ad ali aperte, tenente con gli artigli una fascia carica delle iniziali “S.P.Q.P.”

(così come da annesso 40)

- Distintivo di reparto per il Comando Tutela della Finanza Pubblica della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere “geneva”: TUTELA FINANZA PUBBLICA.

Di campo blu, sotto il capo fascia fiammeggiante di oro e verde, grifone di argento rampante linguato di rosso, poggiante la zampa anteriore sinistra sul forziere d’argento.

(così come da annesso 41)

- Distintivo di reparto per il Comando Tutela dell’Economia della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere “geneva”: TUTELA DELL’ECONOMIA.
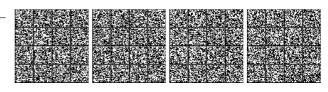
Di campo azzurro, sotto il capo fascia fiammeggiante di oro e verde, grifone di argento rampante linguato di rosso, poggiante la zampa anteriore sinistra sul forziere d'argento.

(così come da annesso 42)

- Distintivo di reparto per il Comando Unità Speciali della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": UNITÀ SPECIALI.

Di campo rosso, sotto il capo fascia fiammeggiante di oro e verde, grifone di argento rampante linguato di rosso, poggiante la zampa anteriore sinistra sul forziere d'argento.

(così come da annesso 43)

- Distintivo di reparto per la Scuola Alpina di Predazzo della Guardia di Finanza.

Scudo rotondo dorato nella bordura, al cui interno nei tre quarti di cerchio nero è posta in lettere maiuscole dorate carattere "futura": SCUOLA ALPINA GUARDIA DI FINANZA PREDAZZO.

Di campo azzurro, al cantone destro e sinistro della punta due monti di bianco, la pianura semicircolare gialla e verde, alla mezza punta il fregio dorato tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata è sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue; a sbarra dorati uno sci e una racchetta tenente svolazzante a destra un tricolore; nel fianco sinistro a lettere maiuscole dorate carattere "futura": NEC RECISA RECEDIT.

(così come da annesso 44)

- Distintivo di reparto per la Scuola Nautica di Gaeta della Guardia di Finanza.

Scudo rotondo dorato nella bordura, al cui interno insistono quattro cerchi concentrici, bianco, dorato, blu, dorato, all'interno del cerchio blu in oro un nodo piano lungo tutto lo scudo; di campo azzurro, in pianura posta in lettere maiuscole dorate carattere "futura bold": SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA. Da destra a sinistra un guidone giallo svolazzante attraversante un'ancora cordata con asta dorata; in capo scudo sannitico inquartato con corona turrita e rostrata: il 1° su campo rosso leone d'oro alato tenente una spada in palo, il 2° croce rossa su campo bianco, il 3° croce bianca su campo blu, il 4° croce bianca su campo rosso.

(così come da annesso 45)

- Distintivo di reparto per la Scuola Allievi Finanzieri di Bari della Guardia di Finanza.

Scudo rotondo dorato nella bordura, al cui interno insistono due cerchi concentrici, il primo giallo e verde, nel giallo posta in lettere maiuscole dorate carattere "futura": SCUOLA ALLIEVI FINANZIERI GUARDIA DI FINANZA, il secondo dorato; troncato mezzo partito, nel 1° su campo rosso un gladio in palo su libro aperto; il 2° su campo verde, tutto dorato grifone in profilo seduto sugli arti posteriori poggiante la zampa anteriore destra sul forziere; il 3° su campo bianco e rosso di fronte cattedrale di S. Nicola.

(così come da annesso 46)

- Distintivo di reparto per il Quartier Generale della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": QUARTIER GENERALE.

Di campo di cielo, al grifone in profilo, posto a sinistra, seduto sugli arti posteriori, d'argento, poggiante la zampa anteriore destra sul forziere d'argento, grifone e forziere attraversanti sulla montagna al naturale, posta a destra, il tutto fondato sulla pianura di mare azzurro, fluttuoso d'argento.

(così come da annesso 47)

- Distintivo di reparto per il Centro Logistico della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": CENTRO LOGISTICO.

Di campo di cielo, al grifone in profilo, posto a sinistra, seduto sugli arti posteriori, d'argento, poggiante la zampa anteriore destra sul forziere d'argento, grifone e forziere attraversanti sulla montagna al naturale, posta a destra, il tutto fondato sulla pianura di mare azzurro, fluttuoso d'argento.

(così come da annesso 48)

- Distintivo della Banda Musicale della Guardia di Finanza.

Scudo gotico antico dorato nella bordura, nel capo posta in lettere maiuscole verdi carattere "geneva": BANDA MUSICALE.

Di campo verde una lira verde chiaro con corde in palo argentate.

(così come da annesso 49)

- Distintivi di "Istruttore di tiro rapido di polizia" della Guardia di Finanza, descritti come segue:

disco bordato, a sbalzo, da rami di quercia verdi e settori in smalto verde, bianco e rosso in alto, verde e giallo in basso; reca, a sbalzo, nel disco centrale, una pistola e la scritta GUARDIA DI FINANZA e ASSISTENTE – GUIDA DI TIRO, bronzato;

disco bordato, a sbalzo, da rami di quercia e settori in smalto verde, bianco e rosso in alto, verde e giallo in basso; reca, a sbalzo, nel disco centrale, una pistola e la scritta GUARDIA DI FINANZA e ISTRUTTORE DI TIRO OPERATIVO argentato o dorato.

(così come da annesso 50)

- Distintivo "Abroad Operation Expert" della Guardia di Finanza.

Ovale, al centro è raffigurato un "globo terrestre" celeste su sfondo azzurro, circoscritto da un anello piatto di forma ovale dorato; reca, nella parte superiore, la scritta dorata GUARDIA DI FINANZA su riquadro, con sfondo giallo e contorno verde, nella parte inferiore la scritta nera ABROAD OPERATIONS EXPERT su riquadro dorato, sopra detta scritta sono riprodotti i colori della bandiera nazionale.

(così come da annesso 51)

- Distintivo di specializzazione per militari dei reparti A.T.P.I. della Guardia di Finanza.

Tutto dorato un'aquila ad ali spiegate che poggia su una saetta passante trasversalmente in un cerchio, da sinistra a destra.

(così come da annesso 52)

- Distintivo di specializzazione AT – PI per Ufficiali della Guardia di Finanza.

Tutto dorato un'aquila ad ali spiegate che poggia su una saetta passante trasversalmente in un cerchio dorato bordato in rosso, da sinistra a destra.

(così come da annesso 53)

- Distintivo di specializzazione "Gruppi Sportivi Fiamme Gialle" della Guardia di Finanza.

Scudo svizzero, con fondo di colore giallo, reca in capo fregio dorato tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati, la granata è sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue, in pianura cinque anelli olimpici, presenta bordura a fondo verde, su cui è riportata in giallo a carattere maiuscolo la dicitura GRUPPI SPORTIVI FIAMME GIALLE.

(così come da annesso 54)

- Distintivo per qualificati "Investigatore Economico Finanziario" e distintivo per specializzati "Esperto d'Area" della Guardia di Finanza, descritti come appresso:

disco argentato, presenta al centro un grifone alato con una zampa poggiata sul forziere, nella parte superiore è riportata in nero carattere maiuscolo la dicitura GUARDIA DI FINANZA, parimenti nella parte inferiore INVESTIGATORE ECONOMICO FINANZIARIO;

disco dorato, presenta al centro un grifone alato con una zampa poggiata sul forziere, nella parte superiore è riportata in nero carattere maiuscolo la dicitura GUARDIA DI FINANZA, parimenti nella parte inferiore ESPERTO D'AREA.

(così come da annesso 55)

- Distintivo di specializzazione "Verificatore Fiscale" della Guardia di Finanza.

Disco di campo blu Savoia dorato nella bordura, al centro dorato un sole raggiante, con stampigliata in oro la scritta Verificatore Fiscale.

(così come da annesso 56)

- Distintivo di qualificazione "Istruttore" della Guardia di Finanza.

Scudo di campo verde dorato nella bordura, nel capo dorata la scritta in stampatello ISTRUTTORE, al centro dorati un gladio su libro aperto con intorno le foglie di alloro intrecciate e di quercia.

(così come da annesso 57)

- Distintivo di "Perito Selettore" della Guardia di Finanza.

Dorato il dio Giano Bifronte riporta il fonema in greco antico "psi" "che"; in basso è presente la scritta nera in stampatello SELETTORE.

(così come da annesso 58)

- Distintivi di Specializzazione per "Piloti Istruttori" della Guardia di Finanza descritti come appresso:

disco dorato raffigurante due gabbiani in volo stilizzati, in alto sul disco in maiuscolo la scritta nera in stampatello PILOTA in basso ISTRUTTORE;

disco di campo celeste con bordura verde in alto e gialla in basso, nella prima in maiuscolo la scritta nera CENTRO AVIAZIONE GUARDIA DI FINANZA, nella seconda PILOTA ISTRUTTORE; nel campo due gabbiani bianchi in volo stilizzati.

(così come da annesso 59)

- Distintivi per il "Servizio Cinofili" della Guardia di Finanza, descritti come appresso:

disco dorato nella bordura composto da una corda, al cui centro è raffigurata la testa a sbalzo di un cane (pastore tedesco), circoscritta da un anello piatto in forma circolare smaltato in verde; tra il bordo interno ed esterno, entrambi dorati, reca la scritta in stampatello SERVIZIO CINOFILI DELLA GUARDIA DI FINANZA – ISTRUTTORE;

disco dorato nella bordura composto da una corda, al cui centro è raffigurata la testa a sbalzo di un cane (pastore tedesco), circoscritta da un anello piatto in forma circolare smaltato in verde; tra il bordo interno ed esterno, entrambi dorati, reca la scritta in stampatello SERVIZIO CINOFILI DELLA GUARDIA DI FINANZA – CONDUTTORE;

disco al cui centro è raffigurata la testa a sbalzo di un cane (pastore tedesco), circoscritta da un anello piatto in forma circolare smaltato in verde; tra il bordo interno ed esterno, entrambi dorati, reca la scritta in stampatello SERVIZIO CINOFILI DELLA GUARDIA DI FINANZA.

(così come da annesso 60)

- Distintivo di "Specialista di Informatica" della Guardia di Finanza.

Disco con una "i" stilizzata gialla con sottostante ombra in nero e due freccine bilaterali nere su campo giallo/verde; tra il bordo interno e quello esterno, entrambi dorati, reca in nero, nella parte superiore la scritta in stampatello GUARDIA DI FINANZA, nella parte inferiore SPECIALISTA DI INFORMATICA.

(così come da annesso 61)

- Distintivo di "Specialista di Telecomunicazioni" della Guardia di Finanza.

Disco, al centro raffigura "l'orbe terracqueo", bianca la terra, blu l'acqua, con elementi stilizzati dorati raffiguranti un traliccio con varie antenne e folgori in forma di frecce, attraversato da una banda giallo – verde; tra il bordo interno ed esterno, entrambi dorati, reca la scritta gialla in stampatello nella parte superiore GUARDIA DI FINANZA, nella parte inferiore SPECIALISTA TELECOMUNICAZIONI.

(così come da annesso 62)

- Distintivo per i "Tiratori Scelti" della Guardia di Finanza.

Disco bronzato, bordato a sbalzo da rami di quercia e settori in smalto verde, bianco e rosso in alto, verde e giallo in basso; reca dorati, a sbalzo, nel disco centrale, un fucile e la scritta GUARDIA DI FINANZA e TIRATORE SCELTO, bronzato.

(così come da annesso 63)

- Distintivi di specializzazione "Alpestre" della Guardia di Finanza, descritti come appresso:

ovale argentato composto da una corda e un nodo nella parte superiore, al centro una montagna bianca con contorno argentato, al di sotto la scritta argentata in stampatello GUARDIA DI FINANZA su fondo giallo con contorno di verde, in basso sopra l'ovale su fondo liscio la scritta ALPIERE;

ovale argentato composto da una corda e un nodo nella parte superiore, al centro una montagna bianca con contorno argentato al cuore d'argento una stella alpina, al di sotto la scritta argentata in stampatello GUARDIA DI FINANZA su fondo giallo con contorno di verde, in basso, sopra l'ovale, su fondo liscio la scritta ALPIERE SCELTO;

ovale argentato composto da una corda e un nodo nella parte superiore, al centro una montagna bianca con contorno argentato al cuore d'oro due sci, sopra d'argento una stella alpina, al di sotto la scritta argentata in stampatello GUARDIA DI FINANZA su fondo giallo con contorno di verde, in basso, sopra l'ovale, su fondo liscio la scritta ISTRUTTORE SCI;

ovale argentato composto da una corda e un nodo nella parte superiore, al centro una montagna bianca con contorno argentato al cuore d'oro corda intrecciata e piccozza sopra d'argento una stella alpina, al di sotto la scritta argentata in stampatello GUARDIA DI FINANZA su fondo giallo con contorno di verde, in basso, sopra l'ovale, su fondo liscio la scritta ISTRUTTORE ALPINISMO;

ovale argentato composto da una corda e un nodo nella parte superiore, al centro una montagna bianca con contorno argentato al cuore d'oro due sci, sopra d'oro una piccozza, sopra d'argento una stella alpina, al di sotto la scritta argentata in stampatello GUARDIA DI FINANZA su fondo giallo con contorno di verde, in basso, sopra l'ovale, su fondo liscio la scritta ISTRUTTORE SCI ALPINISMO;

ovale argentato composto da una corda e un nodo nella parte superiore, al centro una montagna bianca con contorno argentato al cuore d'oro due sci, sopra d'oro una piccozza, sopra d'argento una stella alpina, al di sotto, sopra l'ovale, la scritta argentata in stampatello GUARDIA DI FINANZA su fondo giallo con contorno di verde.

(così come da annesso 64)

- Distintivo in dotazione al Gruppo Sciatori "Fiamme Gialle" della Guardia di Finanza.

Scudo svizzero dorato nelle bordure non al capo, con le scritte nere laterali in stampatello da destra a sinistra GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE, di campo azzurro una montagna bianca, al cuore il fregio dorato tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata è sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue; alla pianura di giallo e verde dorati i cinque cerchi olimpici.

(così come da annesso 65)

- Distintivi in dotazione per varie discipline sportive della Guardia di Finanza, descritti come appresso:

disco bianco bordato di nero, all'interno in nero le scritte in stampatello in alto GUARDIA DI FINANZA, in basso ISTRUTTORE ATLETICA LEGGERA; all'interno troncato di giallo e verde, con tre linee bianche nel verde, due figure umane bianche stilizzate in movimento a sinistra;

disco bianco bordato di nero, all'interno in nero le scritte in stampatello in alto GUARDIA DI FINANZA, in basso ISTRUTTORE JUDO; all'interno partito di giallo e verde due figure umane bianche e nere stilizzate in movimento a sinistra nella lotta;

disco bianco bordato di nero, all'interno in nero le scritte in stampatello in alto GUARDIA DI FINANZA, in basso ISTRUTTORE KARATE; all'interno partito di giallo e verde due figure umane bianche e nere stilizzate contrapposte nella lotta;

disco bianco bordato di nero, all'interno in nero le scritte in stampatello in alto GUARDIA DI FINANZA, in basso ISTRUTTORE NUOTO; all'interno troncato a onde di giallo e verde, con tre onde bianche nel verde, due figure umane bianche stilizzate in movimento di nuoto a sinistra;

disco bianco bordato di nero, all'interno in nero le scritte in stampatello in alto GUARDIA DI FINANZA, in basso ISTRUTTORE TIRO; all'interno troncato di giallo e verde due figure umane nere e bianche stilizzate la prima volge a destra nel giallo, la seconda a sinistra nel verde, nell'atto di sparare con armi corta e lunga; dal cuore cinque cerchi neri concentrici.

(così come da annesso 66)

- Distintivi tradizionali dei corsi di formazione per Ufficiali della Guardia di Finanza, descritti come appresso:

ovale azzurro, in pianura dipanano due bracci di alloro dorato, sul capo una pergamena dorata; sotto su lista bifida e svolazzante d'oro, il motto, in lettere maiuscole di nero MONITI MELIORA SEQUAMUR; al centro scudo sannitico inquartato: nel primo, di verde, al grifo d'oro, tenente con la zampa anteriore sinistra la spada d'argento, guarnita di nero, posta in palo; nel secondo, d'azzurro, alla torre d'oro, merlata alla guelfa di cinque, murata di nero, chiusa e finestrata di due in fascia, dello stesso, fondata sul monte di quattro vette di argento, fondato sulla linea di partizione; nel terzo, d'argento, alla sbarra d'azzurro, caricata in capo dalla stella di cinque raggi, d'oro; nel quarto, di verde, al grifo d'oro, tenente con le zampe anteriori il libro aperto, d'argento, con sei righe di nero su ognuna delle due pagine;

ovale azzurro, in pianura ovale argentato dal quale dipanano due bracci di alloro argentato, sul capo una pergamena argentata; sotto su lista bifida e svolazzante d'argento, il motto, in lettere maiuscole di nero MONITI MELIORA SEQUAMUR; al centro scudo sannitico inquartato: nel primo, di verde, al grifo d'oro, tenente con la zampa anteriore sinistra la spada d'argento, guarnita di nero, posta in palo; nel secondo, d'azzurro, alla torre d'oro, merlata alla guelfa di cinque, murata di nero, chiusa e finestrata di due in fascia, dello stesso, fondata sul

monte di quattro vette di argento, fondato sulla linea di partizione; nel terzo, d'argento, alla sbarra d'azzurro, caricata in capo dalla stella di cinque raggi, d'oro; nel quarto, di verde, al grifo d'oro, tenente con le zampe anteriori il libro aperto, d'argento, con sei righe di nero su ognuna delle due pagine.

(così come da annesso 67)

- Distintivo tradizionale per il Settore Aeronavale della Guardia di Finanza.

Disco contenente tre cerchi concentrici giallo, verde, bianco, nel giallo in alto, la scritta in stampatello nero GUARDIA DI FINANZA, in basso SERVIZIO AERONAVALE; su tutto due ali dorate moventi e un'ancora argentata in palo poggiante, sopra il capo una corona dorata turrita.

(così come da annesso 68)

- Distintivi tradizionali di corso AA.FF. della Guardia di Finanza, descritti come appresso:

disco dorato nella bordura, contenente tre cerchi concentrici, il primo di verde e di giallo, il secondo dorato, il terzo di campo azzurro, tutto dorato a destra il primo numero romano, a sinistra torre merlata cimata da un cavallo alato poggiante in pianura dorata; sopra il disco una pergamena dorata;

disco dorato nella bordura, contenente tre cerchi concentrici, il primo di verde e di giallo, il secondo dorato, il terzo di campo azzurro, sopra la verde pianura una fila di alberi al naturale, sull'ombelico due ordini di colonne romane dorate e argentate, sulla mezza punta il secondo numero romano; sopra il disco una pergamena dorata;

disco dorato nella bordura, contenente tre cerchi concentrici, il primo di verde e di giallo, il secondo dorato, il terzo di campo azzurro, sopra la pianura dorata un castello merlato al naturale, al fianco destro il terzo numero romano, al cantone destro del capo la testa di aquila che volge a sinistra; sopra il disco una pergamena dorata;

disco dorato nella bordura, contenente tre cerchi concentrici, il primo di verde e di giallo, il secondo dorato, il terzo di campo azzurro un'aquila argentata ad ali spiegate poggianti, nel capo il fregio dorato tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata è sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue, nella mezza punta il quarto numero romano; sopra il disco una pergamena dorata;

disco dorato nella bordura, al cui interno nei tre quarti di cerchio nero è posta in lettere maiuscole dorate carattere "futura": SCUOLA ALPINA GUARDIA DI FINANZA PREDAZZO; di campo azzurro, al cantone destro e sinistro della punta due monti di bianco, la pianura semicircolare gialla e verde, alla mezza punta il fregio dorato tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata è sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue; a sbarra dorati uno sci e una racchetta tenente svolazzante a destra un tricolore. Nel fianco sinistro a lettere maiuscole dorate carattere "futura": NEC RECISA RECEDIT; sopra il disco una pergamena dorata;

disco dorato nella bordura, al cui interno insistono quattro cerchi concentrici, bianco, dorato, blu, dorato, all'interno del cerchio blu in oro un nodo piano lungo tutto il disco; di campo azzurro, in pianura posta in lettere maiuscole dorate carattere "futura bold": SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA. Da destra a sinistra un guidone giallo svolazzante con asta dorata; in capo scudo sannitico inquartato con corona turrita e rostrata: il 1° su campo rosso leone d'oro alato tenente una spada in palo, il 2° croce rossa su campo bianco, il 3° croce bianca su campo blu, il 4° croce bianca su campo rosso; sopra il disco una pergamena dorata.

(così come da annesso 69)

- Distintivo tradizionale per i militari in servizio presso le Sezioni di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza.

Disco dorato nella bordura, posto in stampatello in nero in alto GUARDIA DI FINANZA, in basso SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA; di campo di azzurro tutto bianco una spada in palo tiene i piatti di una bilancia, nell'ombelico su tutto lista bifida e svolazzante con scritta nera in stampatello LEX.

(così come da annesso 70)

- Distintivo tradizionale del corso ordinario per i sottufficiali, e per gli ispettori e i sovrintendenti della Guardia di Finanza, descritto come segue:

ovale dorato, in basso la scritta nera in stampatello SCUOLA SOTTUFFICIALI, in alto una pergamena dorata, un secondo ovale concentrico argentato contiene uno scudo sannitico inquartato: nel primo, di verde, al grifone in profilo, seduto sugli arti posteriori, poggiante la zampa anteriore destra sul forziere posto a destra, il tutto d'oro e sostenuto dal terreno ristretto, dello stesso; nel secondo, di rosso, al gladio d'oro posto in palo, caricante con la parte inferiore il libro aperto, d'argento; nel terzo, di azzurro, alla montagna rocciosa, d'oro, parzialmente innevata d'argento, fondata in punta; nel quarto, di argento, alla caravella d'oro, guarnita di azzurro, posta di tre quarti, attraversante, con la prua a destra, navigante sul mare di azzurro, mareggiato d'argento;

ovale argentato, in basso la scritta nera in stampatello SCUOLA SOTTUFFICIALI, in alto una pergamena argentata, contenete uno scudo sannitico inquartato: nel primo, di verde, al grifone in profilo, seduto sugli arti posteriori, poggiante la zampa anteriore destra sul forziere posto a destra, il tutto d'oro e sostenuto dal terreno ristretto, dello stesso; nel secondo, di rosso, al gladio d'oro posto in palo, caricante con la parte inferiore il libro aperto, d'argento; nel terzo, di azzurro, alla montagna rocciosa, d'oro, parzialmente innevata d'argento, fondata in punta; nel quarto, di argento, alla caravella d'oro, guarnita di azzurro, posta di tre quarti, attraversante, con la prua a destra, navigante sul mare di azzurro, mareggiato d'argento;

ovale dorato, in basso la scritta nera in stampatello SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI, in alto una pergamena dorata, contenente uno scudo sannitico inquartato: nel primo, di verde, al grifone in profilo, seduto sugli arti posteriori, poggiante la zampa anteriore destra sul forziere posto a destra, il tutto d'oro e sostenuto dal terreno ristretto, dello stesso; nel secondo, di rosso, al gladio d'oro posto in palo, caricante con la parte inferiore

il libro aperto, d'argento; nel terzo, di azzurro, alla montagna rocciosa, d'oro, parzialmente innevata d'argento, fondata in punta; nel quarto, di argento, alla caravella d'oro, guarnita di azzurro, posta di tre quarti, attraversante, con la prua a destra, navigante sul mare di azzurro, mareggiato d'argento;

ovale argentato, in basso la scritta nera in stampatello SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI, in alto una pergamena argentata, contenente uno scudo sannitico inquartato: nel primo, di verde, al grifone in profilo, seduto sugli arti posteriori, poggiante la zampa anteriore destra sul forziere posto a destra, il tutto d'oro e sostenuto dal terreno ristretto, dello stesso; nel secondo, di rosso, al gladio d'oro posto in palo, caricante con la parte inferiore il libro aperto, d'argento; nel terzo, di azzurro, alla montagna rocciosa, d'oro, parzialmente innevata d'argento, fondata in punta; nel quarto, di argento, alla caravella d'oro, guarnita di azzurro, posta di tre quarti, attraversante, con la prua a destra, navigante sul mare di azzurro, mareggiato d'argento.

(così come da annesso 71)

- Distintivo per i militari della Guardia di Finanza impiegati nel Servizio di Soccorso Alpino, anche *ad honorem*.

Disco verde con bordure nere ove insiste in alto la scritta nera in stampatello SOCCORSO ALPINO in basso GUARDIA DI FINANZA; all'interno su campo grigio una croce bianca bordata rossa, al cuore il fregio dorato e rosso tradizionale, granata verde, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati, la granata è sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue. Lo stesso può essere d'oro o d'argento se *ad honorem*.

(così come da annesso 72)

- Distintivo di "Promozione per meriti eccezionali" della Guardia di Finanza.

Dorato: due gladi incrociati ai quali è sovrapposto, al centro, il fregio tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata è sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue; il tutto contornato da due rami di alloro, intrecciati alla base e sormontati da una corona turrita.

(così come da annesso 73)

- Distintivo per "benemerenze di servizio" della Guardia di Finanza.

Dorato: due gladi incrociati ai quali è sovrapposto, al centro, il fregio tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata è sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue.

(così come da annesso 74)

- Distintivo per i delegati COIR e COBAR della Guardia di Finanza, descritti come appresso:

scudo sannitico bianco con bordura nera, al centro disco dorato ove insite una scritta in stampatello CONSIGLIO INTERMEDIO DI RAPPRESENTANZA tagliato di verde e di giallo, al cuore il fregio dorato tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata è sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue; in pianura lista bifida e svolazzante, il motto, in lettere maiuscole di nero, UNA SORS; sul capo la scritta in stampatello in nero COIR;

scudo sannitico bianco con bordura nera, al centro disco dorato ove insite una scritta in stampatello CONSIGLIO DI BASE DI RAPPRESENTANZA tagliato di verde e di giallo, al cuore il fregio dorato tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata è sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue; in pianura lista bifida e svolazzante, il motto, in lettere maiuscole di nero, UNA SORS; sul capo la scritta in stampatello in nero COBAR.

(così come da annesso 75)

- Distintivo di incarico per ispettore titolare "Comandante di Reparto" della Guardia di Finanza.

Di forma rettangolare, presenta cornice esterna di colore giallo, fondo di colore grigio scuro riportante la scritta in stampatello, sforata, di colore bianco COMANDANTE di REPARTO.

(così come da annesso 76)

- Distintivo per il contingente della Guardia di Finanza appartenente alla TASK FORCE "GRIFO" impiegato nella missione I.S.A.F. in AFGHANISTAN.

Disco contenente quattro cerchi concentrici, nel primo in alto di nero, rosso e verde, in basso verde e giallo; nel secondo grigio insistono le scritte nere in stampatello TASK FORCE "GRIFO" in alto, e GUARDIA di FINANZA in basso; il terzo composto di colori concentrici verde, bianco e rosso; nel quarto celeste, un grifone grigio con rifiniture di colore scuro inerenti il piumaggio del busto, ove insistono in alto le scritte nere ISAF e in "dari" (persiano), e in basso AFGHANISTAN.

(così come da annesso 77)

- Distintivi per autovetture, imbarcazioni ed aeromobili militari della Guardia di Finanza, descritti come segue:

rettangolo azzurro al cui interno insiste una cornice rossa dentro la quale quattro stelle rosse a banda, in basso a sinistra il fregio dorato tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata è sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue;

rettangolo azzurro dentro il quale tre stelle rosse a banda, in basso a sinistra il fregio dorato tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata è sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue;

rettangolo azzurro dentro il quale due stelle rosse a banda, in basso a sinistra il fregio dorato tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata è sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue;

rettangolo azzurro dentro il quale una stella rossa al cuore, in basso a sinistra il fregio dorato tradizionale: granata con al centro le lettere "R.I." intrecciate, contornata
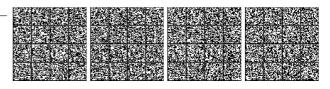
da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata è sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue;

rettangolo azzurro dentro il quale in basso a sinistra il fregio dorato tradizionale: granata con al centro le lettere “R.I.” intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati; la granata è sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue.

(così come da annesso 78)

- Distintivo speciale, guidone per lo sport velico della Guardia di Finanza.

Triangolo blu nella bordura, di campo giallo un’ancora cordata in palo.

(così come da annesso 79)

- Placche di riconoscimento per i militari della Guardia di Finanza, descritte come segue:

dorata. In alto: una striscia curva con la dicitura incisa, in nero GUARDIA DI FINANZA; al centro una ruota dentata, sormontata a rilievo sul lato destro da un ramo di foglie di alloro, sul lato sinistro da un ramo di foglie di quercia e al centro da una stella – di cui sono visibili quattro punte – sormontata a rilievo dal fregio tradizionale; nel tondo della tromba del fregio è inserito un ologramma riproducente le lettere R.I.; in basso una striscia con la dicitura in nero Repubblica italiana;

argentata. In alto: una striscia curva con la dicitura incisa, in nero GUARDIA DI FINANZA; al centro una ruota dentata, sormontata a rilievo sul lato destro da un ramo di foglie di alloro, sul lato sinistro da un ramo di foglie di quercia e al centro da una stella – di cui sono visibili quattro punte – sormontata a rilievo dal fregio tradizionale; nel tondo della tromba del fregio è inserito un ologramma riproducente le lettere R.I.; in basso una striscia con la dicitura in nero Repubblica italiana.

(così come da annesso 80)

- Fregio tradizionale della Guardia di Finanza.

Granata con al centro le lettere “R.I.” intrecciate, contornata da una tromba con due fucili sottostanti incrociati. La granata è sormontata da un collo dal quale nasce una fiamma bombata a nove lingue.

Detto fregio può essere dorato o di altri colori e può essere bordato di rosso.

(così come da annesso 81)

- Fregio per chepì della Guardia di Finanza.

Dorato, guarnito con una coccarda tricolore ed una portapennacchio. Raffigura una granata centrale contornata da una tromba, con due fucili sottostanti incrociati e sormontati da un collo dal quale nasce una fiamma a più lingue. La parte inferiore del fregio è contornata da due corone, intersecate rispettivamente da una piccozza e da un’alabarda.

(così come da annesso 82)

- Mostreggiature dei militari della Guardia di Finanza.

Aventi la forma di una fiamma a due punte di colore giallo, con filettatura di colore verde lungo tutto il perimetro e stelletta al centro del fondo giallo.

(così come da annesso 83)

- Scritta “le avventure di Finzy il finanziere della nuova generazione” in formato ravie.

(così come da annesso 84)

- Immagine del personaggio disegnato Finzy.

Personaggio disegnato con testa, collo, petto e zampe anteriori di aquila e parte inferiore del corpo di leone identificabile nel grifone, che indossa la divisa grigia della Guardia di Finanza, munito di berretto, in movimento con zampa sinistra in piano primo, coda in evidenza al lato sinistro, braccio destro piegato con la mano incline a detto berretto verso il lato destro della visiera, braccio sinistro dietro il corpo in secondo piano, zampa destra in secondo piano visibile nelle punte delle dita.

(così come da annesso 85)

- Sito istituzionale della Guardia di Finanza: www.gdf.gov.it.

(così come da annesso 86)

- Scritta Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata – S.C.I.C.O..

- Scritta Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

- Scritta Gruppo Operativo Antidroga – G.O.A..

- Scritta Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata – G.I.C.O..

- Scritta Anti Terrorismo Pronto Impiego – A.T.P.I..

- Scritta Baschi Verdi.

- Scritta Gruppo Investigativo Antiriciclaggio.

- Scritta Finanziere.

- Scritta Guardia di Finanza e ogni altra denominazione direttamente riconducibile ai Reparti o Comandi di detto Corpo.

- Scritta delle Fiamme Gialle in carattere freehand 471 BT.

Lettere F di giallo e G di verde minuscole intersecate con la f più in alto e in primo piano.

(così come da annesso 87)

- Scritta Servizio 117 in primo piano con un lampo a sbarra tra la parte estrema del 7 e la parte estrema in basso del primo 1.

(così come da annesso 88)

- Prodotti editoriali editi dall’Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza:

Calendario storico della Guardia di Finanza;

Il Finanziere;

Panorama Tributario e Professionale;

Rapporto Annuale della Guardia di Finanza;

Rivista della Guardia di Finanza.

- Distintivo relativo al titolo di alta formazione “Corso Superiore di Polizia Tributaria” della Guardia di Finanza.

Tutto dorato, testa della dea Minerva, con elmo corinzio, circondata da due bracci di alloro intersecati in punta; su tutto nella punta, dorato nella bordura, Scudo gotico antico di campo rosso, le lettere maiuscole intersecate dorate R.I..

(così come da annesso 89)

- Distintivo di specializzazione della Guardia di Finanza per Ufficiali che hanno frequentato il corso per comandanti di Stazione Navale, oppure che abbiano comandato la Scuola Nautica di Gaeta o reparto navale per due anni.

Ovale dorato, sforato a giorno, contornato da una corona di nodi marinari, raffigurante un guardacoste in navigazione in movimento a sinistra e un'ancora cordata che fuoriesce, verticalmente con il ceppo e le marre, dalla corona stessa.

(così come da annesso 90)

- Distintivo ricordo della Guardia di Finanza per missione in territorio albanese.

Nastrino riportante al centro una stella dorata o argentata o bronzea su banda nera a fondo rosso, alle estremità rispettivamente i colori giallo e verde.

(così come da annesso 91)

- Medaglia al Valore della Guardia di Finanza.

Sostenuta da un nastro di colore azzurro con all'estremità, in posizione simmetrica rispetto al centro del nastro, quattro filetti gialli; riporta sul "recto" il fregio tradizionale del Corpo, al centro il monogramma della Repubblica italiana, mentre nella parte inferiore, la scritta AL VALORE DELLA GUARDIA DI FINANZA; sul verso, due rami, uno di quercia e uno di alloro, decussati tra loro nella parte inferiore; tra le estremità superiori dei serti è posta una stelletta a cinque punte.

Nastrini.

Di fondo azzurro riproducono al centro una stella dorata, argentata o bronzea; alle estremità ed in posizione simmetrica rispetto al centro quattro filetti gialli.

(così come da annesso 92)

- Croce al Merito della Guardia di Finanza.

Sostenuta da un nastro di colore azzurro, in posizione simmetrica rispetto al centro del nastro all'estremità due filetti gialli e verso il centro due filetti verdi; riporta sul "recto" il fregio tradizionale del Corpo, al centro il monogramma della Repubblica italiana; sul verso, in corrispondenza dei bracci orizzontali, la scritta AL MERITO DELLA GUARDIA DI FINANZA; sul braccio verticale superiore viene riportata una corona turrita.

Nastrini.

Di fondo azzurro, possono riprodurre al centro una corona turrita, rispettivamente d'oro o d'argento; in posizione simmetrica rispetto al centro, all'estremità due filetti gialli e verso il centro due filetti verdi.

(così come da annesso 93)

- Distintivo ricordo della Guardia di Finanza per missioni in Kosovo e in Montenegro.

Nastrino riportante due bande nere su fondo rosso.

Nastrino riportante due bande gialle su fondo rosso.

(così come da annesso 94)

- Medaglia al Merito di Lungo Comando nella Guardia di Finanza.

Nastrino riportante al centro una stella dorata o argentata o bronzea contraddistinto da sequenza alternata di bande di colore blu e bianco.

(così come da annesso 95)

- Distintivo di specializzazione per Ufficiali della Guardia di Finanza addetti al Servizio Navale.

Scudo sannitico dorato nella bordura, reca al centro un'ancora dorata a due marre, nodata in palo. In basso, la scritta dorata in stampatello SERVIZIO NAVALE.

(così come da annesso 96)

- Distintivo di specializzazione per militari della Guardia di Finanza addetti al Servizio Aereo.

Scudo sannitico dorato nella bordura, reca al centro un rotone dorato con pale in smalto bianco. In basso, la scritta dorata in stampatello SERVIZIO AEREO.

(così come da annesso 97)

- Immagine riproducente grifone stilizzato in profilo, posto a sinistra.

(così come da annesso 98)

CODICI PANTONE DEI COLORI UTILIZZATI PER GLI ANNESSI ALLA PRESENTE TABELLA A

Numero Codice	Descrizione
108	GIALLO
185	ROSSO
287	BLU scuro
293	variazioni di BLU
294	variazioni di BLU
299	CELESTE
300	BLU chiaro
306	AZZURRO
322	variazioni di GRIGIO
348	VERDE
349	VERDE scuro
355	variazioni di VERDE
390	VERDE chiaro
422	GRIGIO
432	GRIGIO scuro
464	MARRONE
464 al 50%	MARRONE chiaro
464 al 80%	MARRONE scuro
484	ROSSO scuro
625 C	variazioni di VERDE
871	ORO
877	ARGENTO
7406 C	variazioni di GIALLO
17-0942	BRONZO

ANNESSO 1

NEC RECISA RECEDIT

185
306
BIANCO
464 al 80%
464 al 50%
871
871
877
293
348
NERO
NEC RECISA RECEDIT

ANNESSO 2

MONITI MELIORA SEQUAMUR

NERO AL 76%
871
871
348
306
NERO
871
871
877
877
877
293
871
348
871
NERO

ANNESSO 3

CONSILIO ET VIRTUTE

871
185
348
185
871
871
877
877
306
306
464
871
877
877
CONSILIO ET VIRTUTE
NERO
871

ANNESS0 4

ANNESSO 5

ISPETTORATO ISTITUTI
DI ISTRUZIONE

ISPETTORATO ISTITUTI
DI ISTRUZIONE
349
871
877
NERO

ANNESSO 6

COMANDO INTERREGIONALE
NORD - OCCIDENTALE

COMANDO INTERREGIONALE
NORD - OCCIDENTALE
349
871
BIANCO
NERO
877
348
293
185

ANNESSO 7

COMANDO INTERREGIONALE
NORD - ORIENTALE

COMANDO INTERREGIONALE
NORD - ORIENTALE
349
871
108
293
NERO
877
484

ANNESSO 8

COMANDO INTERREGIONALE
CENTRO - SETTENTRIONALE
LIBERTAS
LIBERTAS

COMANDO INTERREGIONALE
CENTRO - SETTENTRIONALE
349
871
293
185
877
BIANCO

ANNESSO 9

COMANDO INTERREGIONALE
CENTRALE

COMANDO INTERREGIONALE
CENTRALE
349
871
185
BIANCO
NERO
877

ANNESSO 10

COMANDO INTERREGIONALE
MERIDIONALE

COMANDO INTERREGIONALE
MERIDIONALE
185
IANCO
349
871
293
877

ANNESSO 11

COMANDO INTERREGIONALE
SUD - OCCIDENTALE

COMANDO INTERREGIONALE
SUD - OCCIDENTALE
349
871
NERO
185
877

ANNESSO 12

COMANDO
REPARTI SPECIALI

COMANDO
REPARTI SPECIALI
349
871
306
185
877
287

ANNESSO 13

ANNESSO 14

ANNESSO 15

SCUOLA
POLIZIA TRIBUTARIA

SCUOLA
POLIZIA TRIBUTARIA
349
871
NERO
293

ANNESSO 16

ANNESSO 17

ANNESSO 18

CENTRO
RECLUTAMENTO

CENTRO
RECLUTAMENTO
349
871
BIANCO
348
NERO

ANNESSO 19

ANNESSO 20

CENTRO ADDESTRAMENTO
DI SPECIALIZZAZIONE

CENTRO ADDESTRAMENTO
DI SPECIALIZZAZIONE
349
871
348
185
BIANCO

ANNESSO 21

COMANDO REGIONALE
LIGURIA

COMANDO REGIONALE
LIGURIA
349
871
877
185

ANNESSO 22

COMANDO REGIONALE
PIEMONTE

COMANDO REGIONALE
PIEMONTE
349
871
293

ANNESSO 23

COMANDO REGIONALE
VALLE D'AOSTA

COMANDO REGIONALE
VALLE D'AOSTA
349
871
185
BIANCO
NERO

ANNESSO 24

COMANDO REGIONALE
LOMBARDIA

COMANDO REGIONALE
LOMBARDIA
349
871
877
185
348

ANNESSO 25

COMANDO REGIONALE
TRENTINO ALTO ADIGE

COMANDO REGIONALE
TRENTINO ALTO ADIGE
871
349
185
NERO
871

ANNESSO 26

COMANDO REGIONALE
VENETO

COMANDO REGIONALE
VENETO
349
871
484
NERO

ANNESSO 27

COMANDO REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

COMANDO REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
349
871
293
877

ANNESSO 28

COMANDO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
LIBERTAS
LIBERTAS

COMANDO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
LIBERTAS
LIBERTAS
871
349
293
185
877

ANNESSO 29

COMANDO REGIONALE
TOSCANA

COMANDO REGIONALE
TOSCANA
349
871
185
877

ANNESSO 30

COMANDO REGIONALE
MARCHE

COMANDO REGIONALE
MARCHE
349
871
293
BIANCO
185

ANNESSO 31

COMANDO REGIONALE
SARDEGNA

COMANDO REGIONALE
SARDEGNA
349
871
BIANCO
185
NERO
877

ANNESSO 32

COMANDO REGIONALE
UMBRIA

COMANDO REGIONALE
UMBRIA
349
871
BIANCO
185

ANNESSO 33

COMANDO REGIONALE
LAZIO

COMANDO REGIONALE
LAZIO
349
871
185

ANNESSO 34

COMANDO REGIONALE
ABRUZZO

COMANDO REGIONALE
ABRUZZO
349
871
877

ANNESSO 35

COMANDO REGIONALE
MOLISE

COMANDO REGIONALE
MOLISE
349
871
877
185
BIANCO

ANNESSO 36

COMANDO REGIONALE
CAMPANIA

COMANDO REGIONALE
CAMPANIA
349
871
293
BIANCO

ANNESSO 37

COMANDO REGIONALE
PUGLIA

COMANDO REGIONALE
PUGLIA
349
871
293
877

ANNESSO 38

COMANDO REGIONALE
BASILICATA

COMANDO REGIONALE
BASILICATA
349
871
293
185

ANNESSO 39

COMANDO REGIONALE
CALABRIA

COMANDO REGIONALE
CALABRIA
349
871
877
NERO
185

ANNESSO 40

COMANDO REGIONALE
SICILIA
S.P.Q.P.

COMANDO REGIONALE
SICILIA
349
871
185
871
NERO

ANNESSO 41

TUTELA
FINANZA PUBBLICA

TUTELA
FINANZA PUBBLICA
349
871
349
185
877
287

ANNESS0 42

TUTELA DELL'ECONOMIA

TUTELA DELL'ECONOMIA
349
871
349
185
306
877

ANNESSO 43

ANNESSO 44

SCUOLA ALPINA GUARDIA DI FINANZA PREDAZZO

348
185
306
871
NERO
BIANCO
108
SCUOLA ALPINA GUARDIA DI FINANZA PREDAZZO

ANNESSO 45

ANNESSO 46

SCUOLA ALLIEVI FINANZIERI
GUARDIA DI FINANZA

877
348
BIANCO
108
185
871
SCUOLA ALLIEVI FINANZIERI
GUARDIA DI FINANZA

ANNESSO 47

QUARTIER GENERALE

QUARTIER GENERALE
871
349
877
306
293
BIANCO
464 AL 50%
464 AL 80%

ANNESSO 48

CENTRO LOGISTICO

CENTRO LOGISTICO
349
871
306
464 al 50%
BIANCO
464 al 80%
293

ANNESSO 49

ANNESSO 50

ANNESSO 50

ANNESSO 50

ANNESSO 51

GUARDIA DI FINANZA
ABROAD OPERATIONS EXPERT

108
348
306
287
185
348
871
BIANCO
GUARDIA DI FINANZA
ABROAD OPERATIONS EXPERT

ANNESSO 52

ANNESSO 53

ANNESSO 54

ANNESSO 55

GUARDIA DI FINANZA
ESPERTO D'AREA

GUARDIA DI FINANZA
ESPERTO D'AREA
NERO
871

ANNESSO 55

GUARDIA DI FINANZA
INVESTIGATORE ECONOMICO FINANZAIARIO

GUARDIA DI FINANZA
INVESTIGATORE ECONOMICO FINANZAIARIO
NERO
877

ANNESSO 56

ANNESSO 57

ANNESSO 58

ANNESSO 59

ANNESSO 59

PILOTA ISTRUTTORE

348
108
BIANCO
306
NERO
PILOTA ISTRUTTORE

ANNESSO 60

SERVIZIO CINOFILI DELLA GUARDIA DI FINANZA
ISTRUTTORE

348
871
871
SERVIZIO CINOFILI DELLA GUARDIA DI FINANZA
ISTRUTTORE

ANNESSO 60

SERVIZIO CINOFILI DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONDUTTORE

SERVIZIO CINOFILI DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONDUTTORE
348
871
871

ANNESSO 60

SERVIZIO CINOFILI DELLA GUARDIA DI FINANZA

348
SERVIZIO CINOFILI DELLA GUARDIA DI FINANZA
871
871

ANNESSO 61

GUARDIA DI FINANZA
SPECIALISTA DI INFORMATICA

871
108
348
NERO
GUARDIA DI FINANZA
SPECIALISTA DI INFORMATICA

ANNESSO 62

- GUARDIA DI FINANZA -
SPECIALISTA TELECOMUNICAZIONI

293
871
348
348
108
108
BIANCO
871

ANNESSO 63

GUARDIA DI FINANZA
TIRATORE SCELTO

BIANCO
348
185
GUARDIA DI FINANZA
871
TIRATORE SCELTO
17 - 0942
348
108

ANNESSO 64

871
877
BIANCO
348
108
877
871
BIANCO
348
108
877
871
877
BIANCO
108
348
877
871
877
BIANCO
348
108
877
877
BIANCO
877
348
108
877
BIANCO
348
108

ANNESSO 65

ANNESSO 66

NERO
BIANCO
108
348
GUARDIA di FINANZA
ISTRUTTORE ATLETICA LEGGERA
ISTRUTTORE JUDO
ISTRUTTORE KARATE
ISTRUTTORE NUOTO
ISTRUTTORE TIRO

ANNESSO 67

ANNESSO 67

ANNESSO 68

GUARDIA DI FINANZA
SERVIZIO AERONAVALE

871
348
871
108
877
BIANCO
NERO
GUARDIA DI FINANZA
SERVIZIO AERONAVALE

ANNESSO 70

GUARDIA DI FINANZA
SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

287
NERO
BIANCO
871

ANNESSO 71

SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI

871
348
185
306
871
877
464
NERO
SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI

ANNESSO 71

SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI

877
348
185
877
306
877
464
SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI
NERO

ANNESSO 71

ANNESSO 71

ANNESSO 72

ANNESSO 72

ANNESSO 72

SOCCORSO ALPINO
GUARDIA DI FINANZA

185
BIANCO
348
871
422
348
185
NERO
NERO

ANNESSO 73

ANNESSO 74

ANNESSO 75

ANNESSO 75

COBAR
CONSIGLIO DI BASE DI RAPPRESENTANZA
UNA SORS

COBAR
UNA SORS
BIANCO
348
871
108
NERO

ANNESSO 76

COMANDANTE di REPARTO

ANNESSO 77

TASK FORCE "GRIFO"
ISAF
کل او همکاري
AFGHANISTAN
GUARDIA di FINANZA

NERO
185
355
299
877
348
422
108
TASK FORCE "GRIFO"
ISAF
AFGHANISTAN
GUARDIA di FINANZA

ANNESSO 78

ANNESSO 78

ANNESSO 78

ANNESSO 78

ANNESSO 78

ANNESSO 79

ANNESSO 80

ANNESSO 81

ANNESSO 82

ANNESSO 83

ANNESSO 84

ANNESSO 85

ANNESS0 86

www.gdf.gov.it

ANNESS0 87

Fondo lettera "f":
colore: PANTONE 7406 C
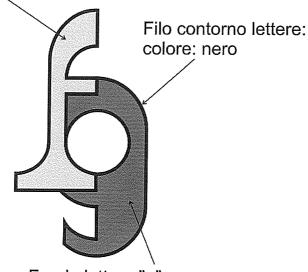
Fondo lettera "g":
colore: PANTONE 625 C

Fiamme Gialle

Testo "Fiamme Gialle": Freehand 471 BT

ANNESSO 88

ANNESSO 89

ANNESSO 90

ANNESSO 91

NERO
871
100% GIALLO
10% MAGENTA
100% GIALLO
100% CYAN
100% ROSSO MAGENTA
877
17 - 0942

ANNESSO 92

INSEGNE
ORO
ARGENTO
BRONZO
RECTO
VERSO
100% GIALLO
10% MAGENTA
100% CYAN
43% GIALLO
871
877
17 - 0942
NASTRINI
100% CYAN
43% GIALLO
100% GIALLO
10% MAGENTA
871
877
17 - 0942

ANNESS0 93

INSEGNE
ORO
ARGENTO
BRONZO
100% GIALLO
10% MAGENTA
RECTO
100% CYAN
43% GIALLO
100% GIALLO
100% CYAN
877
871
17 - 0942
VERSO
NASTRINI
100% GIALLO
100% CYAN
871
100% GIALLO
10% MAGENTA
877
100% CYAN
43% GIALLO

ANNESSO 94

ANNESSO 94

ANNESSO 95

ANNESSO 96

ANNESSO 97

ANNESSO 98

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1959, n. 98.

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 (Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 1999, n. 293:

«Art. 2 *(Modalità di riassegnazione)*. — 1. Le riassegnazioni alle pertinenti unità previsionali di base di particolari entrate, previste da specifiche disposizioni legislative, anche riguardanti finanziamenti dell'Unione europea, sono disposte con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro l'anno finanziario di competenza.

2. Le somme versate dopo il 31 ottobre di ciascun anno e comunque entro la chiusura dell'esercizio possono essere riassegnate alle corrispondenti unità previsionali di base dell'anno successivo con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da registrarsi alla Corte dei conti.

3. Le amministrazioni interessate trasmettono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le domande intese ad ottenere le riassegnazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo che attesti, anche sulla base delle relative evidenze informatiche, l'avvenuto versamento all'entrata del bilancio e la riassegnabilità delle somme.

4. Le domande di riassegnazione prodotte dalle amministrazioni interessate vanno inoltrate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il tramite del competente Ufficio centrale del bilancio. ".

— Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, 27 dicembre 1999, n. 302:

«Art. 27 *(Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile)*. — 1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con calamità naturali, con interventi di carattere umanitario, nonché le riassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.

2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate.

3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante dall'applicazione del medesimo comma 1.

4. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

(*Omissis*).».

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 gennaio 2000 (Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione «Ente editoriale per il Corpo della guardia di finanza»), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 febbraio 2000, n. 49.

— Si riportano i testi dei commi 615, 616 e 617 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, 28 dicembre 2007, n. 300:

«615. — A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente».

«616. — In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.»

«617. — A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.».

— Si riportano i testi dei commi 28 e 31 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, 30 dicembre 2009, n. 302:

«28. — Il Corpo della Guardia di finanza ha il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposito ente, può consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell' articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine del Corpo della Guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.».

«31. — Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore del Corpo della Guardia di finanza, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 28 e le specifiche modalità attuative.».

— Si riportano i testi degli articoli 124, 125 e 126 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, 4 marzo 2005, n. 52:

«Art. 124 *(Misure correttive e sanzioni civili)*. — 1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.

4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

5. È altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprietà industriale può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito dal giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.

6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico. Nell'applicazione delle sanzioni l'autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell'interesse dei terzi.

7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.».

«Art. 125 *(Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione)*. — 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.».

«Art. 126 *(Pubblicazione della sentenza)*. — 1. L'autorità giudiziaria può ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente.».

— Si riporta il testo dell'art. 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, 8 maggio 2010, n. 106:

«Art. 2133 *(Permute)*. — 1. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all' articolo 545, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. A tale fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento, a norma del comma 2 dell'articolo 545.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, 2 maggio 2006, n. 100:

«Art. 26 *(Contratti di sponsorizzazione)*. — 1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.

2-*bis*. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 199-*bis* del presente codice.».

Note all'art. 6:

— Si riportano i testi degli articoli 38 e seguenti del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

«Art. 38 *(Requisiti di ordine generale - art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)*. — 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci

accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-*ter*, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-*bis*, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-*bis*) nei cui confronti, ai sensi dell' articolo 40, comma 9-*quater*, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-*ter*) di cui alla precedente lettera *b)* che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall' articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all' articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-*quater*) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-*bis*. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell' articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

1-*ter*. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera *h)*, fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera *c)*, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera *g)*, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all' articolo 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera *i)*, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-*quater*), il concorrente allega, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.».

«Art. 39 *(Requisiti di idoneità professionale - art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992)*. — 1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro
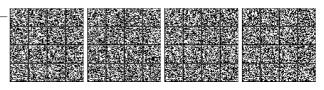
residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3.

2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.».

«Art. 40 *(Qualificazione per eseguire lavori pubblici - artt. 47-49, direttiva 2004/18; artt. 8 e 9, legge n. 109/1994)*. — 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie.

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'"assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all' articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.

4. Il regolamento definisce in particolare:

a).

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere;

c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera *a)*, e dei requisiti di cui al comma 3, lettera *b)*, nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

d) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera *b)*, con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale;

e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione, ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari;

f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa;

f-*bis*) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni, nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio;

g-*bis*) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorità nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri;

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.

5. È vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.

6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.

7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.

8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38.

9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.

9-*bis*. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attività di attestazione. Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5.

9-*ter*. Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti pre-

scritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione.

9-*quater*. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-*bis*), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.».

«Art. 41 *(Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi - art. 47, direttiva 2004/18; artt. 1, 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n. 358/1992)*. — 1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera *b)*, non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale.

3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera *a)*, è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*.».

«Art. 42 *(Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi - art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14, d.lgs. n. 358/1992)*. — 1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:

a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;

c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;

d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;

e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;

g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;

l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;

m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

3-*bis*. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-*bis* del presente Codice, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità nel sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11.

4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

4-*bis*. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.».

Note all'art. 7:

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, 29 luglio 2003, n. 174.

Note all'art. 8:

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292 (Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 19 marzo 2001, n. 68), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 2006, n. 18.

14G00019

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-SOL-003) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.